

CONSORZIO ASI DI RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

Prot. N. 730 del 22/07/2026

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

N 91 del 22/07/2026

OGGETTO: Retrocessione di un lotto di terreno sito all'interno dell'agglomerato industriale di Modica-Pozzallo — Ditta SOGECAR — costituzione in giudizio avanti il Tribunale di Ragusa per l'udienza del 15-1-202~~7~~ — conferimento incarico di difesa e rappresentanza avv. Francesco Maria Merlino di Acireale .

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

VISTI:

- La L.R. n. 8 del 12 gennaio 2012 con la quale sono stati soppressi e posti in liquidazione i Consorzi ASI della Sicilia;

L'art. 10 della L.R. n. 10 del 10 luglio 2018 ed in particolare l'art. 10 di modifica l'art.19 della L.R. 8/2012 sulle nomine dei commissari liquidatori degli ex Consorzi ASI della Sicilia;

la L.R. 22 febbraio 2019 n. 1 ed in particolare l'art. 32 che modifica l'art. 19 della L.R. 8/2012 e s.m.i:

il D.A. n. 4/2024 GAB del 05/03/2024 con il quale è stato nominato il Dr. Salvatore Nicotra quale Commissario Liquidatore dei Consorzi ASI in liquidazione di Ragusa, Enna e del catatino di Caltagirone cui compete, oltre alle attività di liquidazione e gestionali dell'Ente, anche la legale rappresentanza dello stesso;

PRESO ATTO CHE:

- con atto di compravendita in data 05/10/2005 ai rogiti del Notaio Guglielmo Ferro (Rep. 32746 n. racc. 7900), il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Ragusa ha trasferito alla Ditta individuale lurato Vincenzo con sede in Scicli, Via lido n. 70, P.IVA 008989660885 il lotto di terreno con destinazione industriale sito nell'agglomerato di Modica-Pozzallo, esteso complessivamente mq. 38.225 per la realizzazione dell'attività di frantumazione e lavorazione della pietra;
- con atto rogato dal notaio Egidio Santangelo di Floridia (repertorio 79000/23786 trascritto a Ragusa il 01/02/2010 n. 1109 R.P.) il sig. lurato Vincenzo in assenza del preventivo assenso da parte del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Ragusa, conferiva il lotto sopra indicato nella società So.Ge.Ca.R. S.r.l. in liquidazione, P.IVA 01237080880, con sede in Siracusa in Via Spagna, 50;
- con atto di compravendita in data 14/11/2024 ai rogiti del Notaio Federica Verna di Pescara (Rep. 15371 — n. racc. 9919), la ditta So.Ge.Ca.R. S.r.l. ha proceduto alla vendita del terreno esteso mq. 38.225 con corpo uffici in costruzione alla ditta BLUSOLAR SERI S.r.l.;
- l'atto di compravendita contiene la clausola risolutiva espressa qualora l'IRSAP non avesse, come non lo ha, rilasciato il proprio nulla osta;
- con nota IRSAP protocollo n. 20836 del 19/12/2024 il dirigente dell'Ufficio Periferico di Ragusa, nel trasmettere la relazione istruttoria sull'attività ricognitiva dei lotti industriali di competenza

CONSORZIO ASI DI RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

del Consorzio ASI di Ragusa ha rilevato la totale inadempienza della società SO.GE.CA.R. S.r.l. dovuta alla mancata realizzazione dell'opificio industriale programmato e al mancato inizio dell'attività produttiva il cui termine scadeva il 03/04/2009, configurandosi, dunque, l'attivazione della procedura per la retrocessione del lotto industriale ai sensi dell'art. 23 della L.R. 4 gennaio 1984 n. 1 e s.m.i., e dell'art. 16 della L.R. 12 gennaio 2012 n. 8 e s.m.i.;

- **PRESO ATTO** che con la nota consortile protocollo nr. 94 del 31/01/2025 sono state avviate le procedure di revoca del lotto a suo tempo assegnato alla ditta individuale lurato Vincenzo e conferito dalla stessa alla società So.Ge.Ca.R. S.r.l. in liquidazione per inadempienza delle clausole contrattuali;
- **VISTA** la nota prot. n. 2850 del 3 giugno 2025, con la quale l'Ufficio Speciale delle Liquidazioni ha comunicato l'interpretazione dell'art. 23 della L.R. n. 1/1984 resa dall'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana;
- **VISTI** i due pareri legali resi sulla specifica e complessa vicenda dall'Avv. Francesco Maria Merlino, all'epoca consulente dell'Ente, acquisiti rispettivamente al prot. n. 685 del 3 luglio 2025 e al prot. n. 1081 del 18 novembre 2025, nei quali sono stati esaminati il quadro normativo, la sequenza degli atti, le clausole del titolo di assegnazione e i presupposti della retrocessione;
VISTA la determina n. 48 del 4 maggio 2026 con la quale si è determinato di revocare ai sensi dell'art. 23, 9° comma della L.R. 1/1984 e s.m.i., per inadempienza contrattuale delle obbligazioni di carattere essenziale che costituiscono valida causa per la retrocessione del lotto di terreno, esteso mq. 38.225, sito all'interno dell'agglomerato industriale di Modica-Pozzallo a suo tempo ceduto in vendita alla ditta individuale lurato Vincenzo con sede in Scicli, Via lido n. 70, P.IVA 008989660885 e da questi conferito, senza preventiva autorizzazione, alla società So.Ge.Ca.R. S.r.l. in liquidazione con sede a Siracusa in Via Spagna, 50 P.IVA 01237080880 e da quest'ultima ceduto, senza preventiva autorizzazione a ditta terza;
- **CONSIDERATO** che con atto notificato in data 14-7-2026 la ditta SO.GECAR srl oggi in liquidazione ha citato il Consorzio ASI di Ragusa in liquidazione avanti il Tribunale di Ragusa, con udienza fissata per il 15-1-2027, per l'annullamento della predetta deliberazione di revoca e il risarcimento del danno individuato in € 1.098.000;
- **RITENUTO** che occorre assicurare la piena tutela degli interessi pubblici e patrimoniali dell'Ente mediante la costituzione nel predetto giudizio e il conferimento di un incarico di difesa e rappresentanza a un professionista dotato di adeguata qualificazione ed esperienza;
- **CONSIDERATO** che l'art. 56 del D.Lgs 36/2023 (Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi) comma 1 lettera h punto 1.2 [procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali] prevede che l'incarico fiduciario per la difesa in giudizio non è soggetto alla disciplina degli appalti pubblici di cui al medesimo decreto;
- che l'incarico di cui alla presente determina non rientra nell'ambito dell'attività di assistenza e consulenza giuridica ritenendolo qualificato come "contratto d'opera intellettuale";
- che, diversamente dai restanti servizi legali, la rappresentanza in giudizio possiede un'intrinseca specificità per cui il professionista titolare dello jus postulandi per conto dell'Ente non si limita ad assicurare la massima professionalità, ma la rappresenta dinanzi all'Autorità Giudiziaria e alle parti processuali acquisendo un'ampia gamma di informazioni, know-how, in ordine ai quali opera il segreto professionale;
- che l'Avv. Francesco Maria Merlino, in possesso di elevate qualificazioni professionali, ha già esaminato la medesima vicenda per conto dell'Ente e, mediante i due pareri sopra richiamati, ne ha approfondito il quadro normativo e fattuale, la sequenza degli atti, le clausole contrattuali, le condotte inadempienti contestate e i presupposti della retrocessione;
RILEVATO che tale pregressa attività professionale gli assicura una conoscenza diretta, approfondita e documentata degli atti e delle questioni giuridiche controverse e consente, pertanto, di impostare senza soluzione di continuità la difesa giudiziale, in coerenza con l'istruttoria svolta e con le ragioni poste a fondamento della determinazione impugnata;
CONSIDERATO, altresì, che la continuità tra la fase consultiva e quella contenziosa evita la duplicazione dell'attività di studio e dei relativi oneri, riduce i tempi di presa in carico, preserva il patrimonio conoscitivo già acquisito e, avuto riguardo al valore della domanda risarcitoria, pari a euro

CONSORZIO ASI DI RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

1.098.000; risponde ai principi di efficacia, economicità e risultato, risultando funzionale alla più piena tutela dell'interesse pubblico e delle ragioni patrimoniali dell'Ente oltre a evitare possibili tentativi di speculazione immobiliare a danno dei principi regolatori che animano la funzione delle Aeree di sviluppo industriale;

VISTO l'allegato preventivo dell'avvocato Merlino, conforme ai parametri del D.M vigente, conveniente per l'Ente in quanto redatto per fascia fino a € 520.000 senza applicazioni delle ulteriori maggiorazioni di legge per importi superiori, per complessivi € 18.977,00, oltre l'IVA e gli accessori di legge;

RITENUTO pertanto di conferire all'Avv. Francesco Maria Merlino l'incarico di difesa e rappresentanza dell'Ente nel giudizio promosso avanti il Tribunale di Ragusa dalla ditta SO.GE.CAR srl per l'annullamento della determina n. 48 del 4 maggio 2026 con la quale si è determinato di revocare ai sensi dell'art. 23, 9° comma della L.R. 1/1984 e s.m.i., per inadempienza contrattuale delle obbligazioni di carattere essenziale che costituiscono valida causa per la retrocessione del lotto di terreno esteso mq. 38.225, sito all'interno dell'agglomerato industriale di Modica-Pozzallo a suo tempo ceduto in vendita alla ditta individuale lurato Vincenzo con sede in Scicli, Via lido n. 70, P.IVA 008989660885 e da questi conferito, senza preventiva autorizzazione, alla società So.Ge.Ca.R. S.r.l. in liquidazione con sede i Siracusa in Via Spagna, 50 P.IVA 01237080880 e da quest'ultima ceduto, senza preventiva autorizzazione a ditta terza, nonché per il risarcimento del presunto danno derivante da tale revoca e individuato in € 1.098.000

RITENUTO di individuare il compenso dovuto per tale incarico in € 18.977,00, oltre spese ed oltre accessori di legge, di cui € 2.995 per fase di studio, € 1.976 per fase introduttiva, € 8.797 per fase di trattazione ed € 5.209 per fase decisionale, come da preventivo trasmesso dall'Avv. Merlino in data 21-7-2026 e redatto ai sensi del D.M vigente senza maggiorazioni di legge per gli importi eccedenti la fascia di controversia fino a 520.000;

RITENUTO pertanto, che la scelta dell'Avv. Francesco Maria Merlino non è fondata su un generico rapporto fiduciario, ma su specifiche, oggettive e documentate esigenze di continuità tecnico-giuridica e difensiva, sulla peculiare conoscenza della vicenda già maturata attraverso la redazione dei due pareri sopra richiamati, sulla possibilità di evitare duplicazioni istruttorie e professionali e sulla convenienza economica del preventivo; circostanze che rendono la scelta proporzionata, ragionevole e concretamente orientata alla tutela dell'interesse pubblico;

RITENUTA la propria competenza, in forza dell'art. 19 della L.R. n. 8/2012 e s.m.i e del succitato D.A. n. 4/2024 GAB del 05/03/2024

DETERMINA

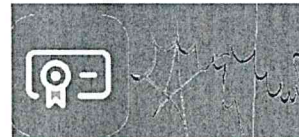
1. le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di conferire all'Avv. Francesco Maria Merlino l'incarico di difesa e rappresentanza dell'Ente nel giudizio promosso avanti il Tribunale di Ragusa dalla ditta SO.GE.CAR srl per l'annullamento della determina n. 48 del 4 maggio 2026 con la quale si è determinato di revocare ai sensi dell'art. 23, 9° comma della L.R. 1/1984 e s.m.i., per inadempienza contrattuale delle obbligazioni di carattere essenziale che costituiscono valida causa per la retrocessione del lotto di terreno esteso mq. 38.225, sito all'interno dell'agglomerato industriale di Modica-Pozzallo a suo tempo ceduto in vendita alla ditta individuale lurato Vincenzo con sede in Scicli, Via lido n. 70, P.IVA 008989660885 e da questi conferito, senza preventiva autorizzazione, alla società So.Ge.Ca.R. S.r.l. in liquidazione con sede i Siracusa in Via Spagna, 50 P.IVA 01237080880 e da quest'ultima ceduto, senza preventiva autorizzazione a ditta terza, nonché per il risarcimento del presunto danno derivante da tale revoca e individuato in € 1.098.000
3. di individuare il compenso dovuto per tale incarico in € 18.977,00, oltre spese ed oltre accessori di legge, di cui € 2.995 per fase di studio, € 1.976 per fase introduttiva, € 8.797 per fase di trattazione ed € 5.209 per fase decisionale, come da preventivo trasmesso dall'Avv. Merlino in data 21-7-2026 e redatto ai sensi del D.M vigente senza maggiorazioni di legge per gli importi eccedenti la fascia di controversia fino a 520.000;
4. di dare atto che la scelta dell'Avv. Francesco Maria Merlino non è fondata su un generico intuito personae, bensì su specifiche e documentate esigenze di continuità tecnico-giuridica e difensiva, atteso che il professionista ha già reso due distinti pareri sulla medesima vicenda e possiede, quindi, una conoscenza diretta e approfondita degli atti, del quadro normativo e delle questioni controverse; tale

CONSORZIO ASI DI RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

continuità consente di evitare duplicazioni dell'attività di studio e dei relativi oneri, assicura l'immediata operatività della difesa e risulta funzionale alla più efficace tutela dell'interesse pubblico e patrimoniale dell'Ente;

5. **di dare atto** che il presente incarico di rappresentanza e difesa in giudizio rientra tra i servizi legali di cui all'art. 56, comma 1, lettera h), n. 1.2), del D.Lgs. n. 36/2023, esclusi dall'applicazione delle ordinarie procedure di evidenza pubblica, e che la scelta è stata effettuata nel rispetto dei principi di risultato, fiducia e accesso al mercato di cui agli artt. 1, 2 e 3 del medesimo decreto, sulla base delle specifiche ragioni indicate in premessa;
6. **di dare atto** che diversamente dai restanti servizi legali, la rappresentanza in giudizio possiede un'intrinseca specificità per cui il professionista titolare dello jus postulandi per conto dell'Ente non si limita ad assicurare la massima professionalità, ma la rappresenta dinanzi all'Autorità Giudiziaria e alle parti processuali acquisendo un'ampia gamma di informazioni, know-how, in ordine ai quali opera il segreto professionale;
7. di prendere atto che comunque il predetto incarico, come da corrente giurisprudenza anche dell'ANAC con riferimenti ai soli profili di tracciabilità, verrà inserito e gestito tramite la piattaforma TRASPARE in dotazione all'Ente;
8. di impegnare la somma di 22.696,49 sul capitolo di bilancio dell'Ente, mentre l'IVA graverà sul corrispondente capitolo del bilancio di liquidazione;
9. di prendere atto che le spese vive saranno oggetto di successivo impegno e rendicontazione;
10. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Speciale Chiusura Liquidazioni ai sensi della L.R 8/2012 e s.m.i.;
11. di procedere alla notifica della presente determina all'Avv. Merlino che dovrà ritrasmetterla vistata per accettazione con valore di convenzione;
12. di procedere alla pubblicazione della presente determina sul sito web dell'Ente.

Il Commissario Liquidatore
Dr. Salvatore Nicotra



**SALVATORE
NICOTRA**
22.07.2026 14:49:07
GMT+02:00